



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 4 del 11/01/2005

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 2 DEL 28 GENNAIO 2002 E S.M.

L'anno **duemilacinque**, addì **undici** del mese di **gennaio** alle ore **17.30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Dr. Luca Laurini** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	LAURINI Dr. Luca	SI		10	PASSERA Maurizio	SI	
2	TOSCANI Barbara	SI		11	DIONI Michele	SI	
3	BENASSI Sergio	SI		12	DALLEDONNE Pierangelo	SI	
4	TESTA Gilberto	SI		13	RAMPONI Emanuela	SI	
5	PERACCHI Nara	SI		14	CIPELLI Gianfranco		SI
6	CAMPIOLI Giorgio		SI	15	MICHELAZZI Lamberto	SI	
7	FRATTI Salima	SI		16	CONCARINI Roberto	SI	
8	VIGEVANI Maura	SI		17	GOTTI Afro	SI	
9	TALIGNANI Carla	SI					
		PRESENTI: 15				ASSENTI: 2	

Partecipa il Il Segretario Comunale **Granelli Dr.ssa Roberta**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 2 DEL 28 GENNAIO 2002 E S.M.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e s.m., ".....riordino disciplina dei tributi locali";

Visto il Regolamento Comunale sul Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28 gennaio 2002 e successive modificazioni;

Ravvisata la necessità di aggiornare le tariffe economiche del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche nelle aree mercatali, per le occupazioni assegnate con concessioni decennali e per le assegnazioni giornaliere (spuntisti), nonché nelle occupazioni temporanee effettuate dagli esercizi pubblici con tavoli e sedie per somministrazione;

Considerata l'esigenza di apportare modifica all'art. 22 c. 4 al fine di rendere la sua applicazione chiara e precisa togliendo ogni dubbio interpretativo e imprecisione;

Visto l'art. 52. c.2 del D.Lgs. n. 446/97 e s.m., il quale prevede che i regolamenti siano adottati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Vista la circolare telegrafica F.L. 31/2004 con la quale si comunica che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 è stato prorogato al 28.02.2005;

Considerato che si rende opportuno e necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al suddetto regolamento al fine di adeguare l'applicazione del canone alle problematiche gestionali del medesimo, nel rispetto della normativa vigente;

Ritenuto pertanto di proporre le seguenti modifiche ed integrazioni:

- all'art. 22 "**domanda,rinnovo,disdetta e non utilizzo della concessione**", al comma 2° dopo le parole " Il titolare della concessione" si aggiunge la parola *permanente*;

- all'art. 22 "**domanda,rinnovo,disdetta e non utilizzo della concessione**", il comma 4° si sostituisce con il seguente: *Le richieste di proroga potranno essere più di una purché i giorni complessivamente richiesti non superino il numero di trenta, previo verifica che nulla osti. L'atto di proroga verrà rilasciato dal responsabile del servizio, previo pagamento del canone se dovuto*;

- all'art. 26 "**Determinazione del canone**", al comma 5° occupazioni temporanee, il coefficiente moltiplicatore per la determinazione del calcolo del canone relativamente ai "banchi del mercato" indicato con -1,3 - viene sostituito con il coefficiente - 1,4 -. Il coefficiente moltiplicatore relativo alla voce "distese sedie e

tavoli" indicato con - 1,1 - viene sostituito con il coefficiente - 1,4 -
- all'art. 31 " **Modalità e termini per il pagamento del canone**", al comma 4° la dicitura "...e viene fissata in Euro 10,33..." viene sostituita con "... e viene fissata in Euro 15,00...". Alla fine dello stesso comma viene aggiunto: " *Altre occupazioni di suolo pubblico richieste all'interno dell'area mercatale, unicamente per pubblicizzare beni di largo e generale consumo, senza effettuare la vendita, saranno rilasciate su pagamento del canone giornaliero di Euro 12,00. Per queste ultime occupazioni, la quietanza del canone giornaliero sarà equiparata al titolo concessorio.* "

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Rilevato che il Responsabile dei servizi di Polizia Locale Ispettore P.M. Claudio Passera, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha espresso il seguente parere: **FAVOREVOLE**;

Rilevato che il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Elena Stellati, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha espresso il seguente parere: **FAVOREVOLE**;

Sentita la relazione dell'Assessore ai Servizi Finanziari, Sig.ra Peracchi Nara, tesa a spiegare l'argomento di cui all'oggetto, come da verbale di seduta;

Uditi in proposito i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla discussione, come da verbale di seduta;

Con voti favorevoli N. 11 (Maggioranza - Assente il Consigliere Campioli-), Contrari N. 4 (Opposizione: Ramponi, Michelazzi, Gotti, Concarini- Assente il Consigliere Cipelli-) , nessuno astenuto, espressi a norma di legge, in forma palese, per alzata di mano da n. 15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1 - di approvare, per le ragioni esposte in premessa, le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche;

2 - di dare atto che sulla base delle modifiche apportate il regolamento viene ad avere la formulazione che si allega alla presente (All."A") e che sostituisce quella approvata con deliberazione di C.C. n. 33 del 06 giugno 2002 e s.m..

3 - di dare atto che le modifiche regolamentari così apportate hanno effetto con decorrenza 1.1.2005;

4 - di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.

COMUNE DI BUSSETO

REGOLAMENTO C.O.S.A.P.

Allegato "A"

Atto C.C. n. 4/2005

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione del canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni, per le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché delle aree destinate a mercati, attrezzate o meno, e delle aree private qualora sulle stesse insista una servitù di pubblico passaggio.

2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano comunali tutti i tratti di strade che attraversano centri abitati .

Articolo 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono

a) con il termine "canone", utilizzato negli articoli seguenti, si intende il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l'occupante di fatto deve corrispondere per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei tempi e modi indicati dall' art. 31 del presente regolamento;

b) per "concessione", l'atto amministrativo, mediante il quale il Comune concede lo spazio per l'occupazione suddetta, riferendosi anche alle occupazioni temporanee;

c) per i mercati è consentita l'occupazione mediante l'operazione di "spunta", ossia di assegnazione dello spazio all'operatore commerciale attraverso l'individuazione secondo l'iscrizione in apposita graduatoria;

d) per "occupazione" l'assegnazione o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, che ne comporti un'utilizzazione particolare con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale da parte della collettività;

e) per "regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra, ed il corrispondente canone di concessione;

f) per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Sono escluse le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti con vincolo di uso civico, tranne i casi e per la durata di eventuali decreti di sospensione dello stesso per la realizzazione di opere

comunali iscritte al patrimonio indisponibile.

TITOLO II

OCCUPAZIONI

Articolo 3

Istituzione del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate sulle strade, nei corsi, nelle piazze nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi e forme di legge la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 4

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Articolo 5

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, sia pari o superiore all'anno. La durata massima del provvedimento di concessione permanente non può superare i 10 anni di validità.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno eccetto quelle effettuate per attività edilizia che indipendentemente dalla durata sono sempre considerate temporanee.
4. Si considerano ugualmente temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se concesse con atto avente validità pluriennale per commercio su aree pubbliche.
5. Sono permanenti le occupazioni effettuate dai commercianti in sede fissa per l'esposizione esterna di merce posta in vendita.

Articolo 6

Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato, non prorogato, o revocato.
2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione e in contrasto con quanto previsto all'art. 15 del presente Regolamento.
3. In caso di occupazione abusiva:
 - a) ove l'occupazione possa essere regolarizzata il Comune procederà ad emettere il provvedimento di concessione con le modalità previste nel presente regolamento;
 - b) ove l'occupazione non possa essere regolarizzata il comune disporrà la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.
 - c) In ogni caso le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti da verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito, sono sanzionate ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento.

Articolo 7

Occupazioni d'urgenza e di particolari settori

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione scritta dell'avvenuta occupazione all'Ufficio comunale competente, indicando il luogo e la durata dell'occupazione, l'ufficio provvederà ad accertare la sussistenza delle condizioni di somma urgenza e quindi rilasciare la concessione in sanatoria. Ove l'occupazione d'urgenza non necessiti per un periodo superiore a 48 ore, la comunicazione suddetta è considerata sostitutiva del provvedimento.
2. Sono altresì ammesse le occupazioni prima del formale provvedimento concessorio in caso di manutenzioni e riparazioni effettuate da imprese artigiane a causa di eventi atmosferici: in tal caso l'interessato deve dar comunicazione dell'occupazione prima dell'inizio della stessa.
3. La mancata comunicazione, o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza di cui al comma 1, danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 33 del presente regolamento per le occupazioni abusive con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

Articolo 8

Tipi particolari di occupazioni.

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni relative in materia. Il Comune con ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
2. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.

3 Le occupazioni dei sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dai competenti uffici tecnici.

4. Le concessioni, relative a chioschi, tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità alle disposizioni previste e, se necessarie, o su parere dell'Ufficio addetto all'Edilizia Privata.

5. Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti e modalità di ottenimento dall'autorizzazione derivante dalla specifica normativa legislativa e regolamentare vigente in materia pubblicitaria e urbanistica. Il canone per l'occupazione è determinato applicando la tariffa base per i metri lineari della proiezione a terra dello strumento pubblicitario.

6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali e non superiori all'ora determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni da parte di commercianti su suolo pubblico itineranti, sempreché le une e le altre non intralcino il traffico.

TITOLO III

PROCEDIMENTI CONCESSIONE RILASCIO/RINNOVO/REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Articolo 09

Procedimento di rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate, salvo quanto disposto dalla L. 09.02.1963, N.59 e dai Regolamenti Comunali per il commercio su aree pubbliche dei mercati su aree pubbliche. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

4. L'unità operativa preposta all'istruttoria e predisposizione delle concessioni viene individuata, in sede di organizzazione nel Servizio di Polizia Amministrativa. Fanno eccezione i provvedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni/concessioni dei passi carrabili le cui modalità sono regolate appositamente in altre sedi.

Articolo 10

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della domanda diretta all'Amministrazione. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti esentati per legge, in questo caso essi

dovranno debitamente attestare la norma che li esime, deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale e l'attività svolta;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta ;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo ;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 così come modificata ed integrata dalla legge 15 maggio 1997 n. 127.

3. Qualora la richiesta rappresenti una reiterazione pura e semplice per la stessa durata, periodo e modalità tecniche di un'autorizzazione rilasciata nell'esercizio precedente e ciò sia evidenziato da una autocertificazione rilasciata dal richiedente, l'Amministrazione, sempre che non vi siano verificate variazioni nella disciplina di utilizzo del suolo pubblico e non ostino ragioni di pubblico interesse, rinnova la concessione senza la necessità di presentazione di ulteriori documenti.

Articolo 11

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni in contrasto con gli interessi della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 20 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Articolo 12

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 10 il responsabile del procedimento formula all'interessato entro il termine di 7 giorni, apposita richiesta di integrazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a documentarlo oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento, verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In tal caso il termine di conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 12 comma 2 è di 30 giorni.

Articolo 13

Conclusioni del procedimento.

Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo sottoponendolo alla firma del Responsabile Area Polizia Locale, l'atto così definito viene rimesso all'Unità Operativa competente per gli adempimenti in merito al calcolo del canone, alla predisposizione dei bollettini di pagamento ed alla consegna delle concessioni/autorizzazioni ai titolari.

Nell'ipotesi di emissione di provvedimento di diniego compete al responsabile del procedimento provvedere alla relativa comunicazione per mezzo di raccomandata.

Articolo 14

Rilascio delle concessioni

1. Il provvedimento di concessione è consegnato al titolare da parte del Responsabile del Servizio previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo;
- spese di sopralluogo se dovute;
- deposito cauzionale di cui all'art. 16 bis comma 2 se dovuto;
- spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipula di un contratto soggetto a registrazione)

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera d'interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

3. Nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito contratto, il cui modulo standard è approvato con deliberazione della Giunta Comunale

4. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto dall'art.7

5. La concessione è personale pertanto è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione salvo il disposto dell'art.21.

Articolo 15

Contenuto dei provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere oltre alla specifica indicazione dei destinatario o dei destinatari utilizzatori dei suolo o dello spazio pubblico:
- la misura esatta (espressa in metri quadrati) del suolo occupato;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi dei concessionario.

Articolo 16

Cauzione

- 1 La cauzione di cui al comma 2 dell'art. 14 è dovuta nel caso di scavi e ove si renda necessario per potenziale danneggiamento del suolo pubblico. Non sono in ogni caso soggette a cauzione le occupazioni temporanee derivanti da mercati e fiere.
- 2 I criteri di determinazione della cauzione sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3 La cauzione è costituita e svincolata con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla concessione.

Articolo 17

Obblighi dei concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare in modo corretto l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.
4. Il concessionario è obbligato ad esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione l'atto comprovante la legittimità dell'occupazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione.
5. Il titolare della concessione nonché l'occupante di fatto, anche abusivo, sono tenuti al pagamento del canone, relativa all'occupazione dei suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del presente regolamento. L'emissione dell'atto di concessione avviene a seguito

della dimostrazione fornita dal soggetto interessato, di avere già corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

6. Per l'occupazione abusiva il pagamento del canone e della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.

Articolo 18

Revoca, sospensione e modifica della concessione

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.

Articolo 19

Rinuncia della concessione

I. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell'inizio dell'occupazione.

Articolo 20

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);

b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);

c) danni alle proprietà comunali;

d) violazioni del disposto di cui all'art. 11, comma 4, relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;

e) mancato versamento del canone e della sanzione amministrativa nel caso di occupazione abusiva disciplinata all'art. 6.

2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

4. I provvedimenti di decadenza ed estinzione delle concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica hanno effetto esclusivamente sulla concessione di occupazione suolo, non incidendo sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale. 5. La concessione si estingue:

a) per scadenza del termine previsto ove non sia rinnovata;

b) per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 19.

Articolo 21

Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione dello spazio o di suolo, permanente o temporanea del suolo pubblico o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione a terzi salvo il caso in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi la propria attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione; il subentrante rimane obbligato nei confronti dell'Ente nelle modalità e nei termini del primo concessionario.

Articolo 22

Domanda, rinnovo, disdetta e non utilizzo della concessione

1. La domanda per le occupazioni permanenti deve essere rivolta all'Amministrazione, con le modalità previste dall'art. 10 del regolamento e seguirà la procedura prevista agli artt.12-13-14-15. Ogni anno, per il periodo della validità del titolo di concessione permanente rilasciato, il titolare dello stesso dovrà, oltre al pagamento del canone, dichiarare mediante presentazione di autocertificazione che nulla è variato rispetto all'occupazione dell'anno precedente.

2. Il titolare della concessione permanente può, trenta giorni prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo giustificandone i motivi ed indicandone la durata. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

3. Nel caso di occupazioni temporanee, quando necessiti prolungare il periodo di occupazione richiesto, il titolare può entro cinque giorni dalla scadenza della concessione inoltrare una richiesta di proroga.

4. Le richieste di proroga potranno essere più di una purché i giorni complessivamente richiesti non superino il numero di trenta, previo verifica che nulla osti. L'atto di proroga verrà rilasciato dal responsabile del servizio, previo pagamento del canone se dovuto.

5. In caso di accoglimento la durata della proroga viene annotata sul provvedimento di concessione.

6. Ai fini del calcolo del canone i tempi delle singole proroghe saranno considerati analiticamente.

7. Nel caso necessiti di prolungare l'occupazione temporanea per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni dalla data della scadenza della concessione, l'interessato dovrà inoltrare nuova richiesta di occupazione, l'ufficio incaricato provvederà, a rilasciare nuova concessione mediante la procedura indicata dagli artt. 10 – 12 – 13 – 14 – 15, senza che nulla osti.

8. In caso di mancato utilizzo dello spazio già concesso ed a parte il caso di subingresso, il rimborso o l'abbuono del canone è calcolato sulla base del periodo del non uso, ed è subordinato, al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, ai seguenti adempimenti:

a) la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prevista cessazione dell'occupazione;

b) il non utilizzo dello spazio nelle occupazioni temporanee deve essere giustificato da comunicazione scritta e deve essere comunicato almeno 3 giorni prima della prevista cessazione della occupazione.

c) Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, la comunicazione, debitamente

giustificata, può essere comunicata, anche successivamente il giorno di mancata occupazione.

Articolo 23

Anagrafe delle concessioni

I. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro variazioni.

TITOLO IV

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Articolo 24

Criteri di determinazione del canone

I. Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione
- d) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.

Articolo 25

Classificazione delle strade e relativi coefficienti

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate nelle tre seguenti categorie, in base alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:

a) CATEGORIA 1

P.zza G.Verdi – Via Roma – Via Balestra – Via Pasini - Via Pettorelli – Via Seletti – Via Della Biblioteca - Via Scarlatti - Via Vitali – Via XXV Aprile – Via Piroli – Via Dordoni – Via Maccolini - P.zza Matteotti –

b) CATEGORIA 2 rimanenti vie del capoluogo non elencate al punto 1 e P.zza Guareschi (sita in Roncole Verdi)

c) CATEGORIA 3 altre strade del Comune – frazioni

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa

riferimento alla categoria più elevata.

Articolo 26

Determinazione del canone

1. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base per il coefficiente relativo alla categoria di ubicazione territoriale, per il moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura dell'occupazione e per la sua durata per le occupazioni temporanee.
2. La misura base della tariffa del canone per l'occupazione temporanea è fissata in Euro 0.15/metro quadrato o lineare al giorno.
3. la misura base della tariffa del canone per l'occupazione permanente è fissata in Euro 30/metro quadrato o lineare all'anno.
4. Gli importi, relativi alle occupazioni permanenti e temporanee comprese le occupazioni indicate all'art. 27 comma 1, soggette al pagamento del canone, saranno aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT..
5. i coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico detraibile dall'occupazione, nonché sulla base del sacrificio imposto alla collettività sono stabiliti come segue:

OCCUPAZIONI PERMANENTI	
Attività economiche non sotto elencate	1,7
Chioschi, edicole	2
Taxi	1,5
Frecce di indicazione	2,3
Impianti pubblicitari	3
Privati, Enti non commerciali	1

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Cantieri Edili	2,1
Banchi Mercato	1,4
Spettacolo Viaggiante	1,4
Frecce di indicazione	2,5
Impianti pubblicitari	5

Mostre esterne negozi	2
Distese sedie e tavoli	1,4
Altre occupazioni	1

Articolo 27

Criteri particolari di determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi o condutture soprastanti o sottostanti il suolo comunale, la misura del canone è stabilita forfettariamente sulla base del numero degli utenti serviti nel territorio del comune moltiplicato per € 0,77 con un minimo di € 516,46.
2. La medesima misura minima è dovuta complessivamente per le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi cioè quelle direttamente connesse all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1.
3. Entro il 31 gennaio le aziende di cui al comma 1 devono comunicare il numero di utenti serviti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 28

Casi di non applicabilità del canone

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico detraibile dalla stessa come indicate ai commi seguenti.
2. Per le seguenti occupazioni è comunque necessario dare, almeno 10 giorni prima, salvo casi d'urgenza, comunicazione al Comune, che può negare il consenso, o limitarne l'uso, se il suolo o spazio pubblico non è disponibile:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da IPAB, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), dei T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e dalle ONLUS introdotto dagli artt. 10 e seguenti dei D.Lgs 4.12.1997 n. 460;
 - b) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, dallo stesso patrocinate, o per le quali il Comune sostiene spese relativamente al suolo occupato dai soggetti organizzatori;
 - c) occupazioni da chiunque effettuate per la realizzazione di opere pubbliche;
 - d) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico;
 - e) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici

di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

f) occupazioni con manufatti di abbellimento urbano come fioriere, tappeti o panchine, quando per l'utilizzo di queste ultime non viene richiesta consumazione o corrispettivo, a condizione che sia rilasciato parere positivo dall' U.T.C e dall'Ufficio di Polizia Municipale, per quanto di loro competenza;

g) occupazioni che rivestono carattere di utilità pubblica comunale specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento;

h) occupazioni di suolo che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

i) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione, civili e religiose: La collocazione di luminarie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana

j) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 2 ore;

k) occupazioni per interventi di recupero edilizio di cui lettera A. e B., art. 31 legge 457/1978 di edifici situati nella categoria "1" di cui al precedente art. 25 solamente per i primi 120 giorni a decorrere dalla data di rilascio del titolo concessorio all'occupazione; Occupazioni per interventi di recupero edilizio di cui alle lettere C. e D. della succitata legge, solamente per i primi 180 giorni dal rilascio del titolo concessorio dell'occupazione.

l) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

m) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione dei verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.

3. Le seguenti occupazioni possono avvenire senza comunicazione alcuna, con riferimento al presente regolamento, poiché esse sono soggette ad altre specifiche normative:

a) occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione delle aree pertinenziali esterne;

b) occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;

c) occupazioni sovrastanti i suoli e spazi pubblici con balconi, verande, finestre sporgenti, tende e simili fisse o retrattili e insegne pubblicitarie;

d) occupazioni dei sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

4. Non è dovuto il canone qualora nei disciplinari di concessione per occupazioni permanenti con impianti adibiti a servizi pubblici sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa.

5. Non è richiesta concessione né comunicazione per occupazioni occasionali e non superiori all'ora determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni da parte di commercianti itineranti su suolo pubblico sempre che le une e le altre non intralcino il traffico.

6. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi che sostino su suolo comunale per un tempo non superiore alle 2 ore, non abbisognano di concessione di suolo pubblico, ma sono tenuti a dar comunicazione all'ufficio competente prima dell'inizio dell'occupazione.

Articolo 29

Agevolazioni

1. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedenti i mq. 500 mq. è calcolata in ragione del 20%;
- 2) per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50% i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%;
- 3) le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

TITOLO V

ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA-RISCOSSIONE- RIMBORSI - SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 30

Accertamento dell'entrata

1. L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione permanente e temporanea è costituito dal provvedimento concessorio ed avviene contestualmente alla emanazione del provvedimento.
2. Per le occupazioni di carattere permanente l'accertamento, per gli anni successivi al primo, avviene con l'invio di bollettino postale.
3. Il responsabile del procedimento opera un generale controllo del credito, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e fissa la relativa scadenza.
4. In caso di occupazione abusiva o di ritardati o mancati pagamenti, il responsabile del procedimento compie l'attività di cui al comma 3 al fine dell'applicazione delle sanzioni e delle penalità connesse alla violazione del presente regolamento.

Articolo 31

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento della tassa di occupazione deve essere effettuato attraverso versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Busseto – Servizio Tesoreria con arrotondamento all'euro superiore in caso di frazione uguali o superiori a 50 centesimi, all'euro inferiore in caso di frazione fino a 49 centesimi di euro.
2. Il pagamento del primo canone relativo alle occupazioni permanenti deve essere eseguito entro 7 giorni dal rilascio della concessione salvo quanto disposto ai commi successivi.
3. Per le occupazioni temporanee il pagamento deve essere effettuato prima del ritiro della concessione. Copia della ricevuta di versamento deve essere esibita al momento del ritiro della concessione.
4. Al fine di snellire le operazioni di riscossione sul posto e la tempestiva occupazione dei posteggi nel mercato, la quantificazione del canone in occasione delle assegnazioni giornaliere è effettuata forfaitariamente e viene fissata in Euro 15,00 mentre per i posteggi assegnati in occasione della manifestazione del Carnevale, il canone giornaliero viene fissato in euro 1,75 al mq. della superficie occupata e di quanto complessivamente dovuto, dovrà essere versato un

acconto pari al 50% del totale e copia del relativo versamento dovrà pervenire entro 10 giorni dalla data di inizio occupazione, all' Ufficio di Polizia Amministrativa, pena la decadenza della validità dell'atto di concessione temporanea di posteggio. Eventuali richieste di rimborso saranno accettate, nel caso di mancata presenza, solo e unicamente per motivi di salute comprovate da certificato medico. Tali richieste dovranno essere inoltrate entro sette giorni dalla data di ciascuna mancata presenza mediante lettera raccomandata o mediante consegna all'ufficio protocollo Comune di Busseto. Nel caso di spedizione per raccomandata, al fine del calcolo dei sette giorni indicati quale termine per la presentazione di richiesta di rimborso, farà fede la data di spedizione, mentre nel caso di consegna a mano farà fede la data di registrazione al Protocollo Generale. Altre occupazioni di suolo pubblico richieste all'interno dell'area mercatale unicamente per pubblicizzare beni di largo e generale consumo, senza effettuarne la vendita, saranno rilasciate su pagamento del canone giornaliero di Euro 12,00. Per queste ultime occupazioni, la quietanza del canone giornaliero sarà equiparato al titolo concessorio.

5. Per gli importi superiori a Euro 258,23 il pagamento del canone di occupazioni permanenti può essere effettuato in 2 rate di eguale importo: la prima con scadenza entro il 30 aprile, la seconda entro il 30 settembre le stesse scadenze si applicheranno per il pagamento del canone dovuto dagli operatori esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche; il versamento da effettuare in occasione del rilascio dell'autorizzazione di cui comma 2, se superiore a Euro 258,23, non potrà essere comunque inferiore al 50% del canone dovuto per l'anno.

6. Il canone per le occupazioni temporanee escluse le occupazioni effettuate nelle giornate di carnevale, se superiore a Euro 258,23, può essere effettuato in due rate di eguale importo: la prima come previsto al comma 3, la seconda entro la metà del periodo di occupazione. Nel caso in cui il periodo di occupazione determinato dall'atto di concessione sia a cavallo di due anni, il pagamento della seconda rata deve essere comunque effettuato entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio.

7. In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateizzazione.

Articolo 32

Rimborsi

1. La dichiarazione di non aver effettuato l'occupazione non comporta la restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio se non è stata rispettata la procedura di cui all'art.22, salvo quanto disposto dall'art. 31 c. 4 relativamente alle occupazioni effettuate dagli operatori commerciali nelle giornate in cui si svolge il carnevale.

2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per l'occupazione provvede l'ufficio che gestisce il canone. Se il rimborso è richiesto dal titolare della concessione, il procedimento relativo deve essere esaurito entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve presentare con l'esibizione della ricevuta del versamento effettuato.

3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

4. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a Euro 10,33.

Articolo 33

Sanzioni

1. Per l'omesso versamento del canone, o delle rate di pagamento, si applica la sanzione pari al 30% della somma dovuta, oltre gli interessi legali.
2. Per omesso pagamento deve intendersi il protrarsi dell'inadempimento protratto oltre i 45 giorni decorrenti dalla scadenza prevista, sia che si tratta di occupazione permanente che temporanea.
3. Se il versamento viene effettuato nei limiti di 30 giorni dalla scadenza prevista, si applica la sanzione pari al 10% del dovuto.
4. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa di Euro 150 fatta eccezione per le violazioni di cui art. 6 che vengono sanzionate secondo quanto stabilito nel comma 6 del presente articolo.
5. Qualora le violazioni di cui al comma 4 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
6. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 6 si applica una sanzione pari al canone maggiorato del 50% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla polizia municipale.
Alle stesse si applica la sanzione amministrativa pari alla somma derivante dalla applicazione del precedente capoverso.
Il pagamento della sanzione non sana comunque l'irregolarità della occupazione.
Al caso dell'occupazione abusiva per ritardo della richiesta di proroga è applicabile una sanzione amministrativa pari a Euro 50 ad eccezione della presunzione di inizio, essendo certo il momento a partire dal quale l'occupazione risulti abusiva.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 34

Accertamenti, riscossione coattiva

1. Il responsabile del procedimento controlla i versamenti effettuati verificandone la congruenza con il provvedimento di concessione rilasciato, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione devono essere indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere entro 30 giorni. In tal caso, oltre all'importo dovuto, alle sanzioni e agli interessi, verranno poste a carico del destinatario le spese postali. Decorsi inutilmente i 30 giorni, l'ufficio provvede ad informare del mancato pagamento il dirigente che ha rilasciato la concessione, al fine dell'eventuale revoca della stessa. Non si dà luogo a procedere nell'ipotesi in cui la cifra complessiva da recuperare, escluso le spese di notifica, sia inferiore a E 10,33.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione dell'occupazione può costituire titolo per un primo versamento del canone se l'importo è indicato sul verbale stesso; in caso contrario si procederà a notificare all'interessato, con le modalità previste al comma precedente, idoneo atto contenente analiticamente l'importo delle indennità sanzioni o quant'altro addebitabile.
4. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, dei D. Lgs. n.

446/97, con le modalità previste nella convenzione per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate di cui alla deliberazione della G.M. n. 715 del 1.12.1997. L'iscrizione a ruolo coattivo deve avvenire entro tre anni dall'avvenuta notifica dell'atto di contestazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2002: Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. E' abrogato il regolamento per le concessioni e autorizzazioni per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed i provvedimenti conseguenti, emanati dal Comune, contrari o incompatibili con le norme del presente regolamento. E' fatto salvo il potere di applicazione delle sanzioni amministrative e della tassa per le violazioni accertate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. E' altresì fatta salva la riscossione coattiva della tassa non versata per le occupazioni di suolo pubblico concesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 36

Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 2001, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

INDICE

Art.	1	Oggetto del regolamento
Art.	2	Definizioni
Art.	3	Istituzione del Canone
Art.	4	Soggetti obbligati al pagamento del canone
Art.	5	Durata delle occupazioni
Art.	6	Occupazioni abusive
Art.	7	Occupazioni d'urgenza e di particolari settori

Art.	8	Tipi particolari di occupazioni
Art.	09	Procedimento di rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
Art.	10	Attivazione del procedimento amministrativo
Art.	11	Termine per la definizione del procedimento amministrativo
Art.	12	Istruttoria
Art.	13	Conclusione del procedimento
Art.	14	Rilascio delle concessioni
Art.	15	Contenuto del provvedimento di concessione
Art.	16	Cauzione
Art.	17	Obblighi del concessionario
Art.	18	Revoca, sospensione e modifica della concessione/autorizzazione
Art.	19	Rinuncia della concessione
Art.	20	Decadenza della concessione
Art.	21	Subentro nella concessione
Art.	22	Domanda, rinnovo, disdetta e non utilizzo della concessione
Art.	23	Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
Art.	24	Criteri di determinazione del canone
Art.	25	Classificazione delle strade e coefficienti
Art.	26	Determinazione del canone
Art.	27	Criteri particolari di determinazione del canone
Art.	28	Casi di non applicabilità del canone
Art.	29	Agevolazioni
Art.	30	Accertamento dell'entrata
Art.	31	Modalità e termini per il pagamento del canone
Art.	32	Rimborsi
Art.	33	Sanzioni
Art.	34	Accertamenti, riscossione coattiva
Art.	35	Disposizioni finali

Art.	36	Disposizioni transitorie
------	----	--------------------------

COSAP BUSSETO - COEFFICIENTI TERRITORIALI RELATIVI ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE DI CUI ALL'ART. 25 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

CLASSIFICAZIONE STRADE

COEFFICIENTI

- a) CATEGORIA 1
- b) CATEGORIA 2
- c) CATEGORIA 3

1
0,8
0,5

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 20 gennaio 2005 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 30/01/2005 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m..

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
